

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela:

1,1,2-tricloroetano

Numero CAS: 79-00-5

Numero CE: 201-166-9

		-Allegato XVII restriz.34	Reg (CE) 1907/2006	Reg (CE) 552/2009

-Allegato XVII restriz.34

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 32 a 38 si applicano le norme seguenti.

1. L'immissione sul mercato, o l'uso, non sono ammessi:

- come sostanze,
- come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso, qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffuse quali la pulizia di superfici o tessuti.

2. Senza pregiudizio per l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Unicamente per uso in impianti industriali".

A titolo di deroga, tale disposizione non si applica:

- a) ai medicinali per uso umano o veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE e dalla direttiva 2001/83/CE;
- b) ai prodotti cosmetici definiti dalla direttiva 76/768/CEE.